

DCO 22/09

**MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI PER
L'EROGAZIONE DELL'INCENTIVO PER L'UTILIZZO DEI
MISURATORI ELETTRONICI AI FINI DELLA RILEVAZIONE
DEI CLIENTI BT COINVOLTI NELLE INTERRUZIONI DEL
SERVIZIO ELETTRICO**

Documento per la consultazione

17 luglio 2009

Premessa

Con la delibera 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: delibera n. 292/06), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha reso obbligatoria per tutte le imprese distributrici di energia elettrica la messa in servizio di nuovi misuratori elettronici, caratterizzati da requisiti funzionali minimi, per tutti i clienti alimentati in bassa tensione.

A supporto di questo intervento l'Autorità ha introdotto un incentivo per la rilevazione dei clienti di bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico mediante l'utilizzo degli stessi misuratori elettronici e dei sistemi preposti alla loro telegestione, prevedendo nel contempo una tempistica di messa in servizio accelerata per tali misuratori. L'incentivo sarà erogato alle imprese distributrici cui verrà accolta l'istanza di erogazione dopo l'effettuazione dei controlli. L'Autorità si riserva, anche dopo l'erogazione dell'incentivo, di effettuare controlli che accertino la conformità ai piani di installazione e messa in servizio dei misuratori elettronici previsti dalla delibera n. 292/06 e alle regole di registrazione dei clienti di bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico previste dal Testo integrato della qualità dei servizi elettrici.

Il presente documento presenta le proposte dell'Autorità in merito alla predisposizione delle modalità operative di esecuzione dei controlli da effettuarsi sia presso l'Autorità sia presso le imprese distributrici.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro il **30 settembre 2009**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

E' preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità: <http://www.autorita.energia.it>.

In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta:

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Consumatori e Qualità del Servizio
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.313/263
fax: 02-65565.230
e-mail: consumatori@autorita.energia.it
<http://www.autorita.energia.it>**

INDICE

1	Introduzione _____	3
2	Regolazione vigente in materia di registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione _____	4
3	Criteri generali legati alle modalità operative di effettuazione dei controlli _____	5
4	Controlli da effettuarsi presso gli uffici dell'Autorità _____	8
5	Controlli da effettuarsi presso la sede dell'impresa distributrice _____	10
6	Programma di lavoro in esito alla consultazione _____	16
7	Cronologia dei controlli presso gli uffici dell'Autorità e presso le sedi delle imprese idonee e loro effetti ai fini dell'erogazione o della restituzione dell'incentivo _____	16

1 Introduzione

- 1.1 Con la delibera n. 292/06, come modificata e integrata dalla delibera 26 settembre 2007, n. 235/07 (di seguito: delibera n. 235/07), sono stati introdotti obblighi di installazione e messa in servizio di misuratori elettronici, per tutte le imprese distributrici, per tutti i punti di prelievo in bassa tensione.
- 1.2 Con l'articolo 12 della delibera 292/06 è stato introdotto un incentivo per le imprese distributrici che utilizzeranno i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2010. Per tali imprese è prevista una accelerazione del piano di installazione e messa in servizio dei misuratori elettronici: entro il 31 dicembre 2009 il numero di punti di prelievo BT dotati di misuratore elettronico messo in servizio deve essere pari almeno all'85% del numero totale dei punti di prelievo BT (si veda la Tabella 1).
- 1.3 Come previsto dal comma 12.3 della delibera n. 292/06, l'istanza di erogazione dell'incentivo da parte delle imprese distributrici è avvenuta nel corso del 2007 e del 2008¹. Sul sito internet dell'Autorità (sezione Operatori, Elettricità, Comunicati e chiarimenti), in corrispondenza del comunicato agli operatori del 18 dicembre 2008 "Incentivo per l'utilizzo dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per la rilevazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico" è pubblicato l'elenco delle imprese distributrici che hanno presentato istanza per avvalersi dell'incentivo.
- 1.4 Il presente documento formula proposte mirate alla adozione delle modalità operative di esecuzione dei controlli che verranno effettuati nei confronti delle imprese distributrici che hanno presentato un'istanza di erogazione dell'incentivo conforme alle previsioni di cui al comma 12.3 della delibera n. 292/06 e che non abbiano successivamente rinunciato all'incentivo (di seguito: imprese idonee).
- 1.5 Come previsto dal comma 12.2 della delibera n. 292/06 l'incentivo sarà erogato nel 2010, con apposito provvedimento dell'Autorità, a seguito di controlli che accertino la piena realizzazione della funzione di registrazione dei clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione lunga o breve tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione.
- 1.6 L'Autorità ritiene che l'incentivo non possa essere erogato alle imprese idonee che non siano in regola con le comunicazioni dei dati previste dalla delibera n. 292/06 e dall'allegato A alla delibera n. 333/07 (di seguito: Testo integrato) per il periodo 2009-2012 o non rispettino il programma di installazione e messa in servizio obbligatorio dei misuratori elettronici previsto dalla stessa delibera n. 292/06².
- 1.7 Come illustrato nel successivo capitolo 3, tali controlli verranno effettuati in parte presso gli uffici dell'Autorità a partire dal 2009 in base ai dati comunicati dalle imprese idonee, ed in parte presso la sede delle imprese idonee, con controlli a campione, a partire dal 2010 (si veda anche la Tabella 5 nel capitolo 7).

¹ La delibera n. 235/07 ha differito dal 30 settembre 2007 al 31 marzo 2008 la scadenza entro la quale le imprese distributrici erano tenute a inviare comunicazione scritta all'Autorità per avvalersi dell'incentivo.

² L'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità è sanzionabile ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Piano obbligatorio per tutte le imprese distributrici			Piano incentivato per le imprese idonee		
Percentuale	Installazione	Messa in servizio	Percentuale	Installazione	Messa in servizio
Potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW			Potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW		
25%	31 dic 2008	30 giu 2009	25%	31 dic 2008	30 giu 2009
65%	31 dic 2009	30 giu 2010	X%	31 dic 2009	31 dic 2009
90%	31 dic 2010	30 giu 2011	90%	31 dic 2010	30 giu 2011
95%	31 dic 2011	30 giu 2012	95%	31 dic 2011	30 giu 2012
Potenza disponibile superiore a 55 kW			Potenza disponibile superiore a 55 kW		
100%	31 dic 2008	30 giu 2009	100%	31 dic 2008	30 giu 2009

Tabella 1 – Piano di installazione e messa in servizio dei misuratori elettronici per i punti di prelievo BT.

La percentuale X per le imprese idonee deve essere tale da garantire al 31 dicembre 2009 che l'85% dei punti di prelievo BT sia dotato di misuratore messo in servizio

- 1.8 Il presente documento per la consultazione è così strutturato:
- a) nel capitolo 2 sono illustrate le disposizioni attualmente in vigore ai fini della registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione;
 - b) nel capitolo 3 sono illustrati i criteri generali che l'Autorità intende adottare ai fini dei controlli;
 - c) nel capitolo 4 sono illustrati i controlli effettuabili direttamente presso gli uffici dell'Autorità nel periodo 2009-2012, in base alle comunicazioni dati effettuate dalle imprese idonee ai sensi della delibera n. 292/06 e del Testo integrato nello stesso periodo, in riferimento ai dati relativi agli anni dal 2008 al 2011;
 - d) nel capitolo 5 sono illustrati i controlli effettuabili presso la sede delle imprese distributrici a decorrere dal 2010 e la documentazione che le imprese devono mettere a disposizione in sede di controllo;
 - e) nel capitolo 6 è illustrato il programma di lavoro in esito alla presente consultazione ai fini dell'adozione del provvedimento che approverà la checklist contenente le modalità operative per l'effettuazione dei controlli presso le sedi delle imprese idonee;
 - f) nel capitolo 7 è illustrata la cronologia dei controlli che verranno effettuati sia presso gli uffici dell'Autorità sia presso le sedi delle imprese idonee e, in base all'esito di ogni controllo, il loro effetto.

2 Regolazione vigente in materia di registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione

- 2.1 La disciplina relativa alla registrazione del numero reale di clienti BT effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico è stata introdotta con la delibera 20

giugno 2006, n. 122/06 (di seguito: delibera n. 122/06) ed è successivamente confluita nel Testo integrato.

- 2.2 Tale disciplina prevede l'adozione da parte delle imprese distributrici di un regime operativo ai fini della registrazione dei clienti BT effettivamente interrotti. Tra i regimi ammissibili è stato previsto anche il cosiddetto regime C realizzabile tramite l'ausilio dei misuratori elettronici e del sistema di telegestione.
- 2.3 Ai fini dell'adozione di tale regime C il Testo integrato prevede le seguenti disposizioni:
- a) "sistemi in grado di associare ogni cliente BT ad un punto di consegna BT con identificazione della singola fase, e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT" (comma 11.1, lettera c));
 - b) "le imprese distributrici di qualunque dimensione che intendono adottare il sistema di cui al comma 11.1, lettera c), aggiornano lo schema di rete BT per espansioni di rete, manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT con cadenza continuativa" (comma 14.3)³;
 - c) "per le imprese distributrici di qualunque dimensione che intendono adottare il sistema di cui al comma 11.1, lettera c), tramite l'ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici, l'obbligo di registrazione del numero reale di clienti BT interrotti decorre dall'1 gennaio 2010; per gli anni 2010 e 2011, in deroga transitoria a quanto previsto al comma 8.3, l'istante di inizio delle interruzioni con origine BT può essere riferita alla prima segnalazione, anche attraverso chiamata telefonica, dell'interruzione" (comma 14.4).
- 2.4 Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2010, come già indicato al punto 5.9 della Relazione tecnica alla delibera n. 122/06 e confermato nelle lettere di accoglimento dell'istanza inviate alle imprese idonee, per la quota parte di punti di prelievo BT non dotati di misuratore messo in servizio ai sensi della delibera n. 292/06, ogni impresa che ha adottato il regime C realizzato tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione deve assicurare una registrazione dei rispettivi clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione lunga o breve secondo una modalità conforme al comma 11.1 lettera a), o 11.1 lettera b), o 11.1 lettera c) o 11.6 del Testo integrato, realizzata mediante sistema informativo, indipendentemente dal fatto che abbia fatto istanza per l'ottenimento dell'incentivo.

3 Criteri generali legati alle modalità operative di effettuazione dei controlli

- 3.1 Come ricordato, l'incentivo sarà erogato nell'anno 2010, con apposito provvedimento dell'Autorità, a tutte le imprese idonee ad eccezione di quelle per le quali l'esito di eventuali controlli effettuati in sito nel corso del 2010 sia negativo.

³ Per "cadenza continuativa" vale quanto illustrato al punto 3.3, lettera d), della Relazione tecnica alla delibera n. 122/06: "aggiornamento del sistema informativo caratterizzato da cadenza tale da consentire l'utilizzo dell'effettivo assetto della rete e della consistenza (attivazioni/disattivazioni) dei clienti in occasione di ogni interruzione, anche tramite storicizzazioni degli assetti rete e degli aggiornamenti provenienti dal sistema commerciale di gestione utenza."

- 3.2 L'Autorità ritiene inoltre che nel 2010 l'incentivo non debba essere erogato alle imprese idonee che:
- a) non avranno ottemperato agli obblighi di comunicazione dei dati previsti dall'articolo 10 della delibera n. 292/06 o dal comma 16.1, come integrato dal comma 16.4 in riferimento all'estratto del registro delle interruzioni, del Testo integrato negli anni 2009 o 2010 (per i dati relativi agli anni 2008 e 2009);
 - b) oppure non avranno ottemperato, in base ai dati comunicati nel 2009 e nel 2010, oltre che all'obbligo di messa in servizio dell'85% dei misuratori entro il 31 dicembre 2009, anche agli obblighi di installazione e messa in servizio dei misuratori relativi al primo dei quattro step previsti dagli articoli 8 e 8bis della delibera n. 292/06:
 - 25% dei misuratori installati entro il 31 dicembre 2008;
 - 25% dei misuratori messi in servizio entro il 30 giugno 2009.
- 3.3 E' fatto salvo il potere dell'Autorità di effettuare controlli anche dopo il 2010, anno di erogazione dell'incentivo, nei confronti delle imprese che abbiano beneficiato dell'incentivo nel 2010. Qualora in esito a tali controlli fosse accertata l'insussistenza dei presupposti per l'erogazione dell'incentivo, esso dovrà essere restituito secondo modalità che verranno stabilite con successivo provvedimento dell'Autorità. In particolare, la restituzione avverrà, analogamente a quanto previsto al precedente punto 3.2, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:
- a) in seguito a controlli effettuati dal 2011 in poi presso la sede di imprese idonee che abbiano beneficiato dell'incentivo nel 2010 e l'esito di tali controlli risulti negativo;
 - b) le imprese che hanno beneficiato dell'incentivo 2010 non avranno ottemperato agli obblighi di comunicazione dei dati previsti dall'articolo 10 della delibera n. 292/06 o dai commi 16.1 e 16.4 del Testo integrato negli anni 2011 o 2012;
 - c) le imprese che hanno beneficiato dell'incentivo 2010 non avranno ottemperato, in base ai dati comunicati nel 2011 o nel 2012 agli obblighi di installazione e messa in servizio dei misuratori relativi al terzo (90%) o al quarto (95%) step previsti dagli articoli 8 e 8bis della delibera n. 292/06:
 - 90% dei misuratori installati entro il 31 dicembre 2010;
 - 90% dei misuratori messi in servizio entro il 30 giugno 2010;
 - 95% dei misuratori installati entro il 31 dicembre 2011;
 - 95% dei misuratori messi in servizio entro il 30 giugno 2012.
- 3.4 Essendo l'incentivo di tipo *una tantum*, le imprese distributrici alle quali non verrà erogato nel 2010 o che dovranno restituirlo negli anni seguenti, non potranno più beneficiarne.
- 3.5 Ogni controllo è caratterizzato da un obiettivo dichiarato, diverso da quello degli altri controlli. Il perseguimento di tutti gli obiettivi, e quindi l'esito positivo di tutti i controlli, dovrebbe ragionevolmente indurre a concludere che l'impresa idonea utilizzi effettivamente i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione lunga o breve.
- 3.6 I controlli presso le imprese idonee si concentreranno prevalentemente sui misuratori messi in servizio e marginalmente anche sugli elenchi dei clienti BT interrotti, indipendentemente dal tipo di misuratore del quale sono dotati.
- 3.7 In conclusione, alcuni controlli saranno effettuati direttamente presso gli uffici dell'Autorità (controlli n. 1, 2 e 3, vedi capitolo 4) in base agli obblighi di comunicazione vigenti, altri potranno essere effettuati solamente presso la sede

dell'impresa idonea (controlli n. 4, 5, 6 e 7, vedi capitolo 5). Questi ultimi sono finalizzati all'accertamento da parte dell'Autorità che la registrazione dei clienti BT interrotti avvenga effettivamente tramite i misuratori elettronici messi in servizio ai sensi della delibera n. 292/06 e i sistemi di telegestione.

3.8 Nel formulare le proposte contenute nel presente documento l'Autorità:

- a) ha tenuto conto delle problematiche tecniche segnalate dalle imprese distributrici nell'incontro tecnico del 20 marzo 2009. Nella descrizione dei controlli da effettuarsi presso le sedi delle imprese distributrici si tiene pertanto conto del fatto che alcune imprese possano non utilizzare concentratori dati e del fatto che per una percentuale di misuratori in servizio, pari al 5%, vi possano essere problemi di comunicazione con il concentratore dati (se utilizzato) e con il centro di telegestione, e che per tale percentuale di misuratori, a seconda del controllo, non siano disponibili alcuni dati (es.: assenza/presenza tensione oppure letture dei registri totalizzatori di energia attiva) oppure si assuma che possano essere utilizzati i dati di assenza/presenza tensione dei misuratori "vicini" alimentati dalla stessa, e non più divisibile, porzione di rete BT;
- b) intende dimensionare i campioni delle grandezze (es.: misuratori elettronici in servizio, numero di letture o numero di attivazioni in un dato periodo, etc.) in funzione della dimensione dell'impresa idonea ai fini dei controlli che verranno effettuati presso le sedi delle stesse imprese idonee (vedi capitolo 5).

3.9 Nella Tabella 2 viene presentata una sintesi dei controlli, dei relativi obiettivi e della sede di effettuazione degli stessi.

Controllo	Obiettivo del controllo	Sede del controllo	Tipo di controllo
n. 1	Accertamento del rispetto degli obblighi di installazione e messa in servizio dei misuratori di cui agli articoli 8 e 8bis della delibera 292/06, come da comunicazione delle imprese distributrici ai sensi dell'articolo 10 della delibera 292/06	Uffici dell'Autorità	Tutte le imprese idonee
n. 2	Accertamento del numero di punti di prelievo BT con contratto di trasporto attivo al 31 dicembre 2009 dotati di misuratore conforme ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 7 della delibera 292/06 messo in servizio	Uffici dell'Autorità	Tutte le imprese idonee
n. 3	Accertamento della effettuazione delle comunicazioni dati ai sensi all'articolo 10 della delibera 292/06 e dei commi 16.1 e 16.4 del Testo integrato	Uffici dell'Autorità	Tutte le imprese idonee
n. 4	Accertamento della effettiva messa in servizio dei misuratori elettronici installati sui punti di prelievo BT	Sede dell'impresa	A campione
n. 5	Accertamento dell'effettuazione degli aggiornamenti con cadenza continuativa della variazione di consistenza dell'utenza BT	Sede dell'impresa	A campione
n. 6	Accertamento che tutti i clienti BT effettivamente disalimentati siano stati registrati come disalimentati	Sede dell'impresa	A campione
n. 7	Accertamento che la registrazione dei clienti BT disalimentati e dotati di misuratore elettronico sia effettivamente avvenuta tramite tali misuratori	Sede dell'impresa	A campione

Tabella 2 – Obiettivi e sede dei controlli per le imprese idonee.

Spunti per la consultazione

Q.1 *Si condividono i criteri generali proposti, funzionali alle modalità operative di effettuazione dei controlli?*

Q.2 *Quali ulteriori criteri generali dovrebbero essere tenuti in considerazione e perchè?*

4 Controlli da effettuarsi presso gli uffici dell'Autorità

4.1 In questo capitolo vengono illustrati i controlli che verranno effettuati presso gli uffici dell'Autorità, in base ai dati comunicati dalle imprese idonee.

Controllo n. 1 - Accertamento del rispetto degli obblighi di installazione e messa in servizio dei misuratori di cui agli articoli 8 e 8bis della delibera 292/06, come da comunicazione delle imprese distributrici ai sensi dell'articolo 10 della delibera 292/06

4.2 Questo controllo mira ad accertare che l'impresa distributtrice ottemperi agli obblighi di installazione e messa in servizio dei misuratori secondo quanto previsto dalla delibera n. 292/06. Il suo esito dipende dai dati comunicati dalle imprese distributrici entro il 31 luglio degli anni 2009, 2011 e 2012 ai sensi dell'articolo 10 della delibera 292/06.

4.3 Il controllo ha esito positivo se le percentuali dichiarate di punti di prelievo BT con contratto di trasporto attivo, dotati di misuratore installato e messo in servizio secondo le tempistiche previste dagli articoli 8 e 8bis della delibera n. 292/06, sono almeno pari a:

- a) 25% installato entro il 31 dicembre 2008 (comunicazione entro il 30 luglio 2009);
- b) 25% messo in servizio entro il 30 giugno 2009 (comunicazione entro il 30 luglio 2009);
- c) 90% installato entro il 31 dicembre 2010 (comunicazione entro il 30 luglio 2011);
- d) 90% messo in servizio entro il 30 giugno 2011 (comunicazione entro il 30 luglio 2011);
- e) 95% installato entro il 31 dicembre 2011 (comunicazione entro il 30 luglio 2012);
- f) 95% messo in servizio entro il 30 giugno 2012 (comunicazione entro il 30 luglio 2012).

4.4 Il controllo ha esito negativo se anche solo una delle percentuali dichiarate sopra è inferiore a quella minima prevista. Di conseguenza già nel corso del 2009 sarà possibile accertare se qualche impresa idonea non potrà beneficiare dell'erogazione dell'incentivo nel 2010. Per quanto riguarda la comunicazione dati del 31 luglio 2010 si veda il successivo controllo n. 3.

4.5 Nel caso in cui tale controllo dovesse dare esito negativo negli anni 2011 o 2012 l'incentivo eventualmente erogato nel 2010 dovrà essere restituito dall'impresa interessata.

Controllo n. 2 - Accertamento del numero di punti di prelievo BT con contratto di trasporto attivo al 31 dicembre 2009 dotati di misuratore conforme ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 7 della delibera 292/06 messo in servizio

- 4.6 Questo controllo mira ad accertare che il numero di punti di prelievo BT con contratto di trasporto attivo al 31 dicembre 2009 dotati di misuratore conforme ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 7 della delibera 292/06 messo in servizio sia pari almeno all'85% del numero di punti di prelievo BT con contratto di trasporto attivo al 31 dicembre 2009, secondo quanto comunicato dalle imprese distributrici entro il 31 luglio 2010 ai sensi dell'articolo 10 della delibera 292/06.
- 4.7 Il controllo ha esito positivo se sono congiuntamente soddisfatte le seguenti condizioni:
- la percentuale di punti di prelievo BT con contratto di trasporto attivo al 31 dicembre 2009 dotati di misuratore BT messo in servizio al 31 dicembre 2009 ai sensi della 292/06, dichiarata con la comunicazione dati del 31 luglio 2010, è pari ad almeno l'85%, come previsto dall'articolo 12 della delibera 292/06;
 - l'impresa distributtrice dichiara che tutte le funzioni di telelettura e telegestione di cui alla lettera m) del comma 4.2 della delibera 292/06 sono state effettivamente implementate (la comunicazione dati al 31 luglio 2010 dovrà essere integrata con tale dichiarazione).
- 4.8 Il controllo ha esito negativo se la percentuale sopra dichiarata è inferiore all'85% oppure se anche solo una delle funzioni di telelettura e telegestione di cui alla lettera m) del comma 4.2 della delibera 292/06 è stata dichiarata non implementata.
- 4.9 Nel caso in cui tale controllo dovesse dare esito negativo l'incentivo non sarà erogato nel corso del 2010.

Controllo n. 3 - Accertamento della effettuazione delle comunicazioni dati ai sensi all'articolo 10 della delibera 292/06 e dei commi 16.1 e 16.4 del Testo integrato

- 4.10 Questo controllo mira ad accertare che per ogni anno del periodo 2009-2012, con riferimento agli anni 2008-2011, le imprese distributrici abbiano effettuato le comunicazioni dei dati ai sensi dell'articolo 10 della delibera 292/06 e dei commi 16.1 e 16.4 del Testo integrato.
- 4.11 Il controllo ha esito positivo se per ogni anno del periodo 2009-2012 l'impresa distributtrice è in regola con la comunicazione prevista dall'articolo 10 della delibera 292/06 e con la comunicazione prevista dai commi 16.1 e 16.4 del Testo integrato.
- 4.12 Il controllo ha esito negativo se anche una sola delle consegne dati di cui al punto precedente non sia stata effettuata nei tempi previsti.
- 4.13 Nel caso in cui tale controllo dovesse dare esito negativo negli anni 2009 o 2010 l'incentivo non sarà erogato nel corso del 2010. Nel caso in cui tale controllo dovesse dare esito negativo negli anni 2011 o 2012 l'incentivo eventualmente erogato nel 2010 dovrà essere restituito dall'impresa interessata.

Spunti per la consultazione

Q.3 *Si ritiene vi possano essere delle alternative ai suddetti controlli da effettuarsi presso gli uffici dell'Autorità?*

5 Controlli da effettuarsi presso la sede dell'impresa distributrice

- 5.1 Prima dell'effettuazione dei controlli in sito l'impresa distributrice è tenuta a dichiarare:
- a) in modo sintetico, le modalità con le quali registra i clienti BT interrotti tramite i misuratori elettronici e il sistema di telegestione (quali altri sistemi informativi utilizza, quali interazioni vi sono tra tali sistemi informativi e il sistema di telegestione, tra il sistema di telegestione e il sistema di telecontrollo, le procedure utilizzate, etc.);
 - b) se per la comunicazione tra il centro di telegestione e i misuratori elettronici utilizza i concentratori dati;
 - c) quale regime di registrazione utilizza, fra quelli dell'articolo 11, commi 11.1 e 11.6, per la registrazione della quota parte di clienti BT non dotati di misuratore elettronico coinvolti nelle interruzioni;
 - d) se esercisce linee BT protette da fusibili.
- 5.2 Si ritiene che al termine del controllo in sito l'impresa distributrice, in caso di esito negativo, debba dichiarare quale regime di registrazione fra quelli previsti dall'articolo 11 del Testo integrato (A o B o C senza l'ausilio del sistema di telegestione) utilizzerà nel seguito per la registrazione dei clienti BT interrotti. Infatti l'esito negativo del controllo porta alla ragionevole conclusione che il sistema di telegestione dei misuratori elettronici si configuri come inidoneo allo scopo e che pertanto debba essere sostituito da un altro regime ammesso dal Testo integrato.
- 5.3 Si propone che durante l'effettuazione dei controlli l'impresa distributrice sia in grado di produrre la seguente documentazione, anche in formato non cartaceo:
- a) elenco dei misuratori elettronici in servizio;
 - b) elenco delle letture mensili e bimestrali complete dell'informazione effettiva/stimata, come inviate ai venditori ai sensi del Testo integrato della vendita approvato con la delibera 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIV), per un campione di misuratori elettronici in servizio estratti a caso per un periodo di sei mesi dal 1° gennaio 2010 alla data di effettuazione del controllo;
 - c) elenco delle attivazioni/disattivazioni dei clienti BT dal 1° gennaio 2010 sino alla data di effettuazione del controllo;
 - d) correlazione di ogni cliente BT dotato di misuratore elettronico in servizio al proprio misuratore elettronico;
 - e) storicizzazione dell'elenco concentratori dati-misuratori sottesi (non richiesta per le imprese che non utilizzano i concentratori dati);
 - f) log delle transazioni remote di attivazione/disattivazione dei misuratori o log dei loro cambiamenti di stato o log equivalente a seguito delle transazioni remote di attivazione/disattivazione dal 1° gennaio 2010 sino alla data di effettuazione del controllo;
 - g) registro delle interruzioni;
 - h) registro delle segnalazioni;
 - i) registro degli eventi di assenza/presenza tensione, completo degli istanti di accadimento, per ogni misuratore elettronico in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2010;

- j) elenco dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni sottoposte a controllo ed elenco di tali clienti BT dotati di misuratore elettronico associati a una o più porzioni di rete BT (es.: linee BT) selezionate in sede di controllo, producibile in sede di controllo, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
- 5.4 Si propone che il controllo abbia esito negativo qualora l'impresa distributrice non sia in grado di produrre la documentazione necessaria.
- 5.5 Si richiede infine che durante l'effettuazione del controllo l'impresa distributrice metta a disposizione dell'Autorità un terminale, anche di servizio, del sistema di telegestione attraverso il quale sia possibile effettuare l'interrogazione di alcuni misuratori.
- 5.6 Ai fini del dimensionamento delle grandezze per i seguenti controlli n. 4, 5 e 7 si utilizza il parametri p della seguente Tabella 3.

	Numero di clienti BT serviti dall'impresa idonea		
	Fino a 5.000	Tra 5.001 e 100.000	Oltre 100.000
p	10	20	30

Tabella 3 – Parametri da utilizzarsi in funzione della dimensione dell'impresa idonea.

Controllo n. 4 - Accertamento della effettiva messa in servizio dei misuratori elettronici installati sui punti di prelievo BT

- 5.7 Questo controllo mira ad accertare che i misuratori dichiarati in servizio lo siano effettivamente, espletando le funzioni di telegestione e di telelettura previste alla lettera m) del comma 4.2 della delibera 292/06. Si propone che tale controllo preveda due tipi di accertamento. Il primo, di natura documentale, è mirato a verificare che dal 1° gennaio 2010 i misuratori siano in ciclo di lettura mensile o bimestrale, a seconda della tipologia di cliente, secondo le disposizioni del TIV; il secondo, di tipo pratico, è mirato alla lettura di un registro di energia o della parola di stato di alcuni misuratori tramite il sistema di telegestione.
- 5.8 Per entrambi gli accertamenti viene estratto un campione di misuratori dalla lista di quelli in servizio e vengono effettuati i seguenti accertamenti:
- controllo 4a*: vengono estratti p misuratori dalla lista dei misuratori in servizio e vengono conteggiate per ogni misuratore tutte le letture effettive mensili o bimestrali, secondo le disposizioni del TIV, relativamente a sei mesi solari scelti a caso tra il 1° gennaio 2010 e la data di effettuazione del controllo; ai fini di tale controllo possono essere utilizzate le letture inviate ai venditori, ai sensi del TIV, complete dell'informazione effettiva/stimata;
 - controllo 4b*: vengono estratti $2p$ misuratori dalla lista di quelli in servizio, e vengono lette in loco, utilizzando un terminale del sistema di telegestione, le relative parole di stato o uno o più dei relativi registri totalizzatori di energia attiva, con un massimo di due tentativi per ogni misuratore.
- 5.9 Il controllo ha esito positivo se contemporaneamente:
- in relazione al controllo 4a, il numero totale delle letture effettive dei p misuratori nei sei mesi solari scelti a caso è pari ad almeno il 95% delle letture totali previste dal TIV per gli stessi p misuratori nel periodo (si propone che il numero minimo di letture previste dal TIV sia pari a $4p$; qualora

- dall'estrazione di cui al punto 5.7, lettera a), tale numero sia inferiore a 4p, si propone di estendere la verifica delle letture a mesi successivi o antecedenti i sei mesi solari estratti);
- b) in relazione al controllo 4b, al massimo 0,1p misuratori non restituiscono la parola di stato o i registri totalizzatori di energia attiva nei due tentativi ammissibili.
- 5.10 Il controllo ha esito negativo se:
- a) in relazione al controllo 4a, il numero totale delle letture effettive dei p misuratori nei sei mesi scelti a caso è inferiore al 95% delle letture previste dal TIV per gli stessi p misuratori nei sei mesi considerati;
- oppure se:
- b) in relazione al controllo 4b, più di 0,1p misuratori non restituiscono la parola di stato o i registri totalizzatori di energia attiva nei due tentativi ammissibili.
- 5.11 Ai fini dell'effettuazione di tale controllo l'impresa distributrice deve rendere disponibili:
- a) elenco dei misuratori elettronici in servizio;
- b) correlazione di ogni cliente BT dotato di misuratore elettronico in servizio al proprio misuratore elettronico;
- c) elenco delle letture mensili e bimestrali complete dell'informazione effettiva/stimata, come inviate ai venditori ai sensi del TIV, per un campione di misuratori elettronici in servizio estratti a caso per un periodo di sei mesi dal 1° gennaio 2010 alla data di effettuazione del controllo;
- d) l'accesso a un terminale, anche di servizio, del sistema di telegestione.

Controllo n. 5 - Accertamento dell'effettuazione degli aggiornamenti con cadenza continuativa della variazione di consistenza dell'utenza BT

- 5.12 Questo controllo mira ad accertare che l'impresa distributrice effettui con cadenza continuativa la procedura di gestione della variazione di consistenza dell'utenza BT per espansione della rete BT che comporti un aumento della consistenza dell'utenza BT o per variazioni di consistenza dell'utenza BT (attivazioni/disattivazioni) a parità di assetto della rete BT.
- 5.13 Ai fini del controllo si ritiene sia sufficiente accertare le sole attivazioni dal momento che la regolazione vigente della continuità del servizio offre sufficienti stimoli alle imprese distributrici per amministrare con tempestività le disattivazioni.
- 5.14 L'impresa deve dimostrare di:
- a) *controllo 5a*: "sottendere" i misuratori attivati dei corrispondenti clienti BT ai quali è stata attivata la fornitura al concentratore dati installato nella cabina MT/BT che alimenta gli stessi clienti BT con cadenza continuativa, cioè a partire dalle ore 00.00 del giorno successivo l'attivazione della fornitura;
- b) *controllo 5b*: aver portato in uno stato di "telegestione attiva" o di "ciclo di lettura" o equivalente tali misuratori.
- 5.15 Il controllo consiste nel selezionare dalla lista delle attivazioni che hanno avuto luogo dal 1° gennaio 2010 sino alla data di effettuazione controllo 2p clienti BT cui è stata attivata la fornitura con misuratore elettronico e accertare per ognuno di essi che:

- a) con riferimento al controllo 5a, dalle ore 00:00 del giorno successivo quello della attivazione della fornitura il rispettivo misuratore sia sotteso al concentratore dati installato nella cabina MT/BT che alimenta il cliente BT;
 - b) con riferimento al controllo 5b, nei sette giorni lavorativi antecedenti quello della attivazione il centro di telegestione abbia inviato al misuratore un messaggio di attivazione della fornitura (es.: abilitazione alla chiusura dell'interruttore a bordo del misuratore e/o invio dei parametri contrattuali) o in alternativa si verifichi, sempre sul sistema di telegestione, il cambiamento di "stato" del misuratore, in particolare che il misuratore sia passato nello stato di "telegestione attiva" o di "ciclo di lettura" o equivalente.
- 5.16 Il controllo ha esito positivo se per 1,9p misuratori gli accertamenti 5a e 5b risultano entrambi positivi.
- 5.17 Il controllo ha esito negativo se per più di 0,1p misuratori anche uno solo dei due accertamenti 5a o 5b ha avuto esito negativo.
- 5.18 Nel caso in cui l'impresa distributrice non utilizzi i concentratori dati il controllo 5a non viene effettuato.
- 5.19 In caso di disponibilità di un numero di attivazioni inferiore a 2p verranno verificate quelle disponibili. Affinché il controllo abbia esito positivo valgono le condizioni riportate nella seguente Tabella 4:

N. attivazioni disponibili	1-9	10-29	30-49	50-59
N. massimo di accertamenti con esito negativo affinché il controllo sia superato	0	1	2	3

Tabella 4 – Franchigia applicabile in caso di numero limitato di attivazioni

- 5.20 Ai fini dell'effettuazione di tale controllo l'impresa distributrice deve rendere disponibili:
- a) elenco delle attivazioni dei clienti BT dal 1° gennaio 2010 sino alla data di effettuazione del controllo;
 - b) correlazione di ogni cliente BT dotato di misuratore elettronico in servizio al proprio misuratore elettronico;
 - c) storicizzazione dell'elenco concentratori dati-misuratori sottesi (non richiesta per le imprese che hanno i misuratori collegati direttamente al centro di telegestione);
 - d) log delle transazioni remote di attivazione dei misuratori o log dei loro cambiamenti di stato o log equivalente a seguito delle transazioni remote di attivazione dal 1° gennaio sino alla data di effettuazione del controllo.

Controllo n. 6 - Accertamento che tutti i clienti BT effettivamente disalimentati siano stati registrati come disalimentati

- 5.21 Questo controllo mira ad accertare che in occasione di interruzioni lunghe o brevi tutti i clienti BT coinvolti in tali interruzioni siano effettivamente stati registrati come disalimentati. Attraverso tale controllo l'Autorità intende anche verificare se

l'impresa distributrice aggiorna con cadenza continuativa l'assetto di esercizio della rete BT per manovre sulla rete BT e per riparazione guasti sulla rete BT.

- 5.22 Il controllo consiste nell'estrarre dal registro delle interruzioni una o più interruzioni monofase o polifase verificatesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e la data di effettuazione del controllo, e accertare che tutti i clienti BT coinvolti in tali interruzioni siano stati effettivamente registrati come disalimentati.
- 5.23 Il controllo ha esito positivo se:
- a) per ogni interruzione è disponibile il numero e l'elenco dei clienti BT interrotti, quest'ultimo prodotto anche al momento del controllo (è implicito che per ognuno di tali clienti siano disponibili gli istanti di inizio e fine delle interruzioni oppure gli istanti di inizio e la durata delle interruzioni; è inoltre fatto salvo che per gli anni 2010 e 2011 ha effetto la deroga transitoria sulla registrazione dell'istante di inizio per le interruzioni originatesi sulla BT, ai sensi del comma 14.4 del Testo integrato);
 - b) per ogni interruzione sottoposta a controllo, selezionata una porzione di rete BT coinvolta nell'interruzione (ad esempio una linea BT), e individuati i relativi clienti BT dotati di misuratore elettronico, il centro di telegestione abbia ricevuto dai misuratori elettronici coinvolti nell'interruzione almeno il 95% degli eventi di assenza/presenza tensione in corrispondenza dell'inizio/fine interruzione, tenuto conto della deriva relativa accettabile degli orologi dei misuratori (comma 4.2, lettera a), della delibera n. 292/06).
- 5.24 Il controllo ha esito negativo se l'impresa distributrice non è in grado di produrre il numero e l'elenco dei clienti BT interrotti, quest'ultimo anche al momento del controllo, oppure se la percentuale di cui al punto 5.22, lettera b), è inferiore al 95% anche per una sola interruzione sottoposta a controllo.
- 5.25 Ai fini dell'effettuazione di tale controllo l'impresa distributrice deve rendere disponibili:
- a) registro delle interruzioni;
 - b) registro delle segnalazioni;
 - c) registro degli eventi di assenza/presenza tensione, completo degli istanti di accadimento, per ogni misuratore elettronico in servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2010;
 - d) elenco dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni sottoposte a controllo ed elenco di tali clienti BT dotati di misuratore elettronico associati a una o più porzioni di rete BT (es.: linee BT) selezionate in sede di controllo, producibile in sede di controllo, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Controllo n. 7 - Accertamento che la registrazione dei clienti BT disalimentati e dotati di misuratore elettronico sia effettivamente avvenuta tramite tali misuratori

- 5.26 Questo controllo mira ad accertare che la registrazione dei clienti BT disalimentati e dotati di misuratore elettronico sia effettivamente avvenuta tramite i misuratori elettronici e il sistema di telegestione ed avviene incrociando le informazioni presenti nel registro degli eventi di assenza/presenza tensione di ogni misuratore con quelle presenti nel registro delle interruzioni e nel registro delle segnalazioni.
- 5.27 La fase preliminare del controllo consiste nell'estrarre p misuratori e un mese solare compreso tra il 1° gennaio 2010 e la data di effettuazione del controllo. Se il numero di eventi di assenza/presenza tensione presenti nel registro degli eventi e relativi a

tali misuratori è inferiore a 2p si aggiunge un numero di eventi occorsi oltre la fine del mese solare scelto per arrivare ad almeno 2p eventi complessivamente.

- 5.28 E' ammissibile che per problemi di trasmissione dati il registro degli eventi di assenza/presenza tensione non contenga il 5% di eventi effettivamente registrati dai misuratori ma non ricevuti dal centro di telegestione. In corrispondenza di tali mancate ricezioni l'impresa distributrice deve integrare gli elenchi dei clienti BT interrotti attraverso le informazioni presenti nel registro delle interruzioni, indicando che tali informazioni sono state aggiunte successivamente.
- 5.29 Il controllo ha esito positivo se:
- tutti i suddetti eventi sono compatibili con le informazioni contenute nel registro delle interruzioni e nel registro delle segnalazioni;
 - la percentuale di eventi di assenza/presenza tensione aggiunti successivamente al registro degli eventi non superi il 5% del numero totale di eventi registrati nel periodo considerato.
- 5.30 Il controllo ha esito negativo se dall'accertamento risulta anche una sola incompatibilità oppure se la percentuale di eventi di assenza/presenza tensione aggiunti successivamente al registro degli eventi supera il 5% del numero totale di eventi registrati nel periodo considerato. Per incompatibilità si può intendere ad esempio un istante di inizio o di fine interruzione contenuto nel registro delle interruzioni del mese campione che non trova corrispondenza nel registro eventi di assenza/presenza tensione dei misuratori estratti e coinvolti nelle interruzioni, tenuto conto della deriva relativa accettabile degli orologi dei misuratori (comma 4.2, lettera a), della delibera n. 292/06).
- 5.31 Ai fini dell'effettuazione di tale controllo l'impresa distributrice deve rendere disponibili:
- registro delle interruzioni;
 - registro delle segnalazioni;
 - registro degli eventi di assenza/presenza tensione, completo degli istanti di accadimento, per ogni misuratore elettronico in servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Spunti per la consultazione

- Q.4** *Si ravvisano criticità per l'effettuazione dei suddetti controlli presso le sedi delle imprese distributrici?*
- Q.5** *Si condivide la proposta di dimensionare il campione delle grandezze sottoposte a controllo in funzione del numero di clienti BT serviti dall'impresa idonea?*
- Q.6** *Si propongono alternative per la verifica degli obiettivi dichiarati, legati ai controlli da effettuarsi presso le sedi delle imprese distributrici?*
- Q.7** *Si condivide la posizione in base alla quale l'impresa distributrice, in caso di esito negativo del controllo, adotti un regime di registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni diverso dal regime C con l'ausilio del sistema di telegestione?*
- Q.8** *Quale altra documentazione, anche in alternativa a quella proposta, si ritiene possa essere utile ai fini di una più efficace ed efficiente effettuazione dei controlli, purchè mirata alla verifica degli obiettivi dichiarati?*
- Q.9** *Come potrebbe essere meglio definita e circoscritta l'incompatibilità di cui al punto 5.29?*

Q.10 *Come potrebbero essere trattati i casi di guasto monofase che danno luogo a interruzioni per i soli clienti BT allacciati alla fase guasta che si è disalimentata (caso di linee BT protette da fusibili. Se da un lato è vero che la presenza nel registro delle interruzioni dei clienti BT allacciati alle fasi sane rimaste alimentate costituisce un fattore auto-penalizzante per l'impresa distributrice, dall'altro lato è anche vero che la presenza nel registro delle interruzioni dei soli clienti BT allacciati alla fase guasta è un indice che il sistema di telegestione dei misuratori sia effettivamente utilizzato per la registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni)?*

6 Programma di lavoro in esito alla consultazione

6.1 Una volta chiusa la consultazione, ai fini della adozione delle modalità operative di effettuazione dei controlli presso le sedi delle imprese idonee:

- a) la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio predisporrà la check-list contenente le modalità operative per l'effettuazione dei controlli presso le sedi delle imprese idonee, tenendo anche conto delle osservazioni pervenute, e la invierà a tali imprese;
- b) la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio organizzerà un incontro tecnico con le imprese interessate per la messa a punto della check-list, orientativamente nel mese di novembre 2009;
- c) l'Autorità, tenuto conto degli elementi raccolti nell'incontro di cui sopra, adotterà un provvedimento che approverà le modalità operative per l'effettuazione dei controlli e la check-list, orientativamente entro il mese di gennaio 2010.

7 Cronologia dei controlli presso gli uffici dell'Autorità e presso le sedi delle imprese idonee e loro effetti ai fini dell'erogazione o della restituzione dell'incentivo

7.1 La seguente Tabella 5 illustra la cronologia dei controlli che verranno effettuati sia presso gli uffici dell'Autorità sia presso le sedi delle imprese idonee, e l'effetto dell'esito di tali controlli ai fini dell'erogazione dell'incentivo o della restituzione dello stesso.

Anno	Dati comunicati ai sensi dell'art. 10 della delibera 292/06	Effettuata comunicazione dati ai sensi dell'art. 10 della delibera 292/06	Effettuata comunicazione dati ai sensi dei commi 16.1 e 16.4 del TI della qualità dei servizi elettrici	Controlli a campione in sito (n.4, n.5, n.6, n.7)	Effetto dei controlli	Provvedimenti
	Controlli presso gli uffici dell'Autorità (n.1, n.2, n.3)					
2009	Controllo su 25% installato al 31 dicembre 2008 e messo in servizio al 30 giugno 2009	Effettuata/Non effettuata	Effettuata/Non effettuata	No	Se tutti positivi si effettuano i controlli dell'anno 2010. Se almeno uno negativo nel 2010 non viene erogato l'incentivo.	Nessuno.
2010	Controllo su 85% installato e messo in servizio al 31 dicembre 2009	Effettuata/Non effettuata	Effettuata/Non effettuata	Sì	Se tutti positivi viene erogato l'incentivo. Se almeno uno negativo l'incentivo non viene erogato.	Provvedimento di erogazione dell'incentivo.
2011	Controllo su 90% installato al 31 dicembre 2010 e messo in servizio al 30 giugno 2011	Effettuata/Non effettuata	Effettuata/Non effettuata	Sì	Se tutti positivi si effettuano i controlli dell'anno 2012. Se almeno uno negativo l'incentivo deve essere restituito.	Eventuale provvedimento di restituzione dell'incentivo.
2012	Controllo su 95% installato al 31 dicembre 2011 e messo in servizio al 30 giugno 2012	Effettuata/Non effettuata	Effettuata/Non effettuata	Sì	Se tutti positivi si effettuano gli eventuali controlli degli anni successivi al 2012. Se almeno uno negativo l'incentivo deve essere restituito.	Eventuale provvedimento di restituzione dell'incentivo.
2013 e succ.	N.a.	N.a.	N.a.	Eventuali	Se il controllo in sito ha esito positivo si effettuano gli eventuali controlli degli anni successivi. Se il controllo in sito ha esito negativo l'incentivo deve essere restituito.	Eventuale provvedimento di restituzione dell'incentivo.

Tabella 5 – Cronologia dei controlli effettuabili sia presso gli uffici dell'Autorità sia presso le sedi delle imprese idonee e loro effetti.